

VISTO il decreto legislativo 08 aprile 2010, n. 61, (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e, in particolare l'articolo 12, comma 4, il quale stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per conseguire l'equilibrio di mercato;

RICHIAMATI il decreto del 16 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le circolari AGEA del 30 settembre 2011, prot. n. DGU.2011.147 e del 22 dicembre 2011, prot. n. DGU.2011.408;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011 n. 0197/Pres. è stata approvata un'integrazione al decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 062/Pres. (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazioni di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4. Approvazione), prevedendo che:

- la Regione, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, disciplina con deliberazione della Giunta regionale, anche di concerto con le altre amministrazioni regionali interessate, le limitazioni all'iscrizione dei vigneti agli albi a DO e agli elenchi delle vigne a IGT ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato;

- nelle more della adozione di apposita deliberazione giunta, l'iscrizione dei vigneti realizzati con varietà Glera all'albo della DO "Prosecco" è sospesa nella Regione Friuli Venezia Giulia al raggiungimento di una superficie vitata, iscritta al medesimo albo, pari ad ettari 3.500 in base ai dati acquisiti allo schedario viticolo regionale e che tale sospensione non opera per i vigneti realizzati sul territorio della provincia di Trieste;

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni del DPR 0197/2011 e, in particolare, definire criteri di priorità nell'iscrizione dei vigneti realizzati con varietà Glera allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione della DO "Prosecco";

SENTITO il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco" e le organizzazioni agricole di categoria;

VISTO lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali,

la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per conseguire l'equilibrio di mercato l'iscrizione allo schedario viticolo delle unità vitate realizzate con varietà Glera, ai fini della rivendicazione della DO "Prosecco", è sospesa al raggiungimento di una superficie vitata iscritta di 3.500 ettari in base ai dati acquisiti allo schedario viticolo regionale, ad esclusione:

- dei vigneti realizzati sul territorio della provincia di Trieste per i quali non sussiste alcun limite e che non concorrono al raggiungimento del limite di 3.500 ettari:

- dei vigneti della varietà Glera già iscritti allo schedario viticolo regionale o al previgente albo e idonei alla produzione della DO "Prosecco" alla data di pubblicazione della presente

deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione, che concorrono comunque al raggiungimento del limite di 3.500 ettari;

- dei vigneti realizzati con diritti di reimpianto originati da estirpi di vigneti già iscritti allo schedario viticolo regionale o al previgente albo e idonei alla DO "Prosecco" e rientranti nel limite dei 3.500 ettari;

- dei vigneti ammessi al regime di sostegno alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti, limitatamente all'entità della superficie impiantata a Glera così come indicata nel piano aziendale all'atto della domanda di contributo, che concorrono comunque al raggiungimento del limite di 3.500 ettari.

2. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al punto 1, per l'iscrizione delle unità vitate allo schedario viticolo regionale ai fini della rivendicazione della DO "Prosecco", i produttori, conduttori di terreni vitati, presentano domanda di nuova iscrizione o di variazione dei vigneti ai sensi dell'articolo 7 del DPRReg 062/2006, entro il 31 luglio di ogni anno.

3. Le domande di iscrizione allo schedario viticolo regionale sono inserite in apposita graduatoria predisposta tenendo conto dei seguenti criteri di priorità dei vigneti di cui si domanda l'iscrizione:

a) vigneti per i quali è stato comunicato il reimpianto o il sovrainnesto entro il 24 agosto 2011, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del DPRReg 0197/2011;

b) vigneti realizzati con diritti di reimpianto trasferiti alla data del 31 luglio 2011, realizzati e comunicati entro il 24 agosto 2011, data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del DPRReg 0197/2011;

c) vigneti realizzati con diritti di reimpianto originati in azienda da estirpi di impianti di vigneti ubicati sul territorio regionale;

d) vigneti realizzati con diritti di reimpianto trasferiti originati da estirpi di vigneti ubicati sul territorio regionale;

e) vigneti realizzati con diritti trasferiti da fuori regione.

4. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al punto 3, si applicano i seguenti criteri di precedenza dei soggetti conduttori di vigneti di cui si domanda l'iscrizione:

a) aziende con UTE (Unità tecnica economica) nella regione Friuli Venezia Giulia;

b) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), di cui il titolare o almeno un socio sia un giovane agricoltore di età superiore a diciotto anni e inferiore a quaranta con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'azienda agricola alla data di presentazione della domanda di contributo;

c) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali diversi da quelli di cui alla lettera b);

d) aziende agricole condotte da imprenditori agricoli non aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali, di cui il titolare o almeno un socio sia giovane agricoltore di età superiore a diciotto anni e inferiore a quaranta con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'azienda agricola alla data di presentazione della domanda di contributo;

e) aziende agricole diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d);

e) altri richiedenti.

5. L'iscrizione allo schedario viticolo regionale dei vigneti è disposta secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria di cui al punto 3 e fino al raggiungimento del limite di 3.500 ettari; qualora, a conclusione del procedimento, rimangano delle superfici ancora iscrivibili, le stesse sono riservate alle iscrizioni dei vigneti che saranno ammessi al regime di sostegno alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti tempo per tempo vigente, secondo i criteri di priorità previsti dal regime medesimo.

6. La struttura regionale competente in materia di potenziale viticolo regionale, in accordo con AGEA, predispone apposite procedure tecnico-amministrative per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE